

Bruxelles, 1° dicembre 2016
(OR. en)

15084/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0355 (COD)**

**CODEC 1787
EF 375
ECOFIN 1148**

NOTA INFORMATIVA

| | |
|---------------|--|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio |
| Oggetto: | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, 30 novembre - 1° dicembre 2016) |

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

Il 23 novembre 2016 il presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda) ha inviato una lettera al presidente della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento per informarlo che, in seguito al dibattito svoltosi in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti lo stesso giorno, il Consiglio non aveva l'intenzione di sollevare obiezioni o modificare la proposta della Commissione, fatta salva ogni necessaria messa a punto giuridico-linguistica.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5

In questo contesto il relatore sig.ra Pervenche BERÈS (S&D - FR) ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, una relazione in cui si proponeva che il Parlamento adottasse una posizione in prima lettura che riprendesse semplicemente la proposta della Commissione. Tale approccio era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

Non sono stati presentati emendamenti per la plenaria.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 1° dicembre 2016, la plenaria ha adottato senza emendamenti la relazione della commissione e, di conseguenza, ha adottato una posizione in prima lettura che riprende la proposta della Commissione.

Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento, permettendo così l'adozione dell'atto nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento figura nell'allegato del presente documento.

Data di applicazione: informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1° dicembre 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione (COM(2016)0709 – C8-0457/2016 – 2016/0355(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0709),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0457/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la sua risoluzione del 14 settembre 2016 sul regolamento delegato della Commissione del 30 giugno 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA)), e in particolare il paragrafo 4²,
 - previa consultazione della Banca centrale europea,
 - previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 23 novembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0356/2016),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla

² Testi approvati, P8_TA(2016)0347.

Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 1° dicembre 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione della Banca centrale europea,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

³ Posizione del Parlamento europeo del 1° dicembre 2016.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ha introdotto una serie di misure intese a migliorare la tutela degli investitori e a ripristinare la fiducia dei consumatori nel settore dei servizi finanziari aumentando la trasparenza del mercato degli investimenti al dettaglio. Esso impone ai produttori di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati di elaborare un documento contenente le informazioni chiave.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1286/2014 conferisce all'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, all'Autorità europea di vigilanza (**Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali**) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ e all'Autorità europea di vigilanza (**Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati**) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ il potere di elaborare norme tecniche di regolamentazione che specifichino gli elementi del documento contenente le informazioni chiave.

⁴ Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, **che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione** (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

⁶ Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, **che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione** (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

⁷ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, **che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione** (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

- (3) Il 30 giugno 2016 la Commissione ha adottato un regolamento delegato che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014⁸ ("regolamento delegato") che specifica la presentazione e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave e il suo formato standardizzato, la metodologia su cui si basano la presentazione del rischio e del rendimento e il calcolo dei costi, le condizioni e la frequenza minima del riesame delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave e le condizioni per adempiere all'obbligo di fornire detto documento agli investitori al dettaglio.
- (4) Il 14 settembre 2016 il Parlamento europeo ha sollevato obiezioni al regolamento delegato adottato dalla Commissione il 30 giugno 2016 e ha chiesto, insieme a una vasta maggioranza di Stati membri, di rinviare la data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.

⁸ Regolamento delegato della Commissione, del 30 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (C(2016)3999).

- (5) Una proroga di dodici mesi darà più tempo agli interessati per conformarsi alle nuove prescrizioni. Alla luce delle circostanze eccezionali, è opportuno e giustificato che il regolamento (UE) n. 1286/2014 sia modificato di conseguenza.
- (6) Dato il breve periodo di tempo rimasto prima dell'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- (7) Pertanto è altresì giustificato applicare l'eccezione per i casi urgenti di cui all'articolo 4 del protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) n. 1286/2014, all'articolo 34, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
